

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-7353 del 24/12/2025
Oggetto	DPR 59/2013: Autorizzazione Unica Ambientale inerente la struttura "SALUS HOSPITAL S.R.L." in comune di Reggio Emilia, inerente l'attività di clinica ospedaliera
Proposta	n. PDET-AMB-2025-7654 del 24/12/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno ventiquattro DICEMBRE 2025 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica Sinadoc n. 28496/2020

DPR 59/2013: Autorizzazione Unica Ambientale inerente la struttura “SALUS HOSPITAL S.R.L.” in comune di Reggio Emilia, inerente l’attività di clinica ospedaliera

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l’altro, il riordino e l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l’art.16 della LR n.13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all’AUA di cui al DPR n.59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell’assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l’adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n.1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

VISTA l’istanza di AUA inoltrata dal SUAP di Reggio Emilia ad ARPAE SAC, e acquisita al protocollo con PG/160770/2020 – pratica Sinadoc 28496/2020 – inviata dal legale rappresentante della **SALUS HOSPITAL SRL** (P.IVA 01431190352) con sede legale nel comune di Reggio Emilia – via U.Levi n.7 - provincia di Reggio Emilia, per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) inerente l’attività di clinica ospedaliera svolta in comune di Reggio Emilia - **via U.Levi n.7**, provincia di Reggio Emilia, per i seguenti titoli abilitativi settoriali:

- Autorizzazione allo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura, ai sensi del D. Lgs. n.152/06;
- Comunicazione relativa all’impatto acustico (art.8, comma 4, Legge n.447/95; art.4, commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001).

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Tutela delle acque dall’inquinamento

- D. Lgs. n.152/06 recante “Norme in materia ambientale” – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all’art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell’autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall’art. 21 della L.R. n. 13/2015;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all’art. 112, comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell’autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del

servizio idrico integrato;

- Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

Impatto acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e 6;
- DPR n.227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater del Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122" Capo III, art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. n. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria emerge quanto segue:

- ARPAE con nota PG/179176 del 10/12/2020 comunicava al SUAP l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale, procedibilità e richiedeva i pareri di competenza;
- con PG/6146 del 15/01/2021 ARPAE SAC comunicava al SUAP la necessità di integrazioni documentali/informative per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;
- il SUAP richiedeva all'impresa istante le integrazioni, poi trasmesse dal SUAP ad ARPAE SAC con nota acquisita con PG/27635 del 22/02/2021;
- con PG/15193 del 26/01/2024 veniva acquisita la documentazione relativa alla matrice rumore;

PRECISATO che lo scarico delle acque reflue deriva dalle macchine sterilizzatrici e dalla macchina lavaferri, unitamente alle acque reflue domestiche dei servizi igienici e della cucina, recapitanti al punto di scarico S1 in pubblica fognatura classificate nel complesso come acque reflue industriali;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli con prescrizioni funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- nulla osta allo scarico del Comune di Reggio Emilia in data 10/01/2024 al PG/3906, in qualità di autorità competente per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura ai sensi della L.R. n. 3 del 21/04/1999 e successive disposizioni regionali, relativamente ai suddetti scarichi di reflui industriali in pubblica fognatura, sulla base del parere di conformità del Gestore del Servizio Idrico Integrato RT018553-2023-P del 19/12/2023, ove, tra l'altro, i reflui sono classificati come acque reflue industriali;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza dei requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore di **SALUS HOSPITAL S.R.L.**, per i titoli ambientali inerenti l'esercizio dell'attività di clinica ospedaliera in comune di Reggio Emilia, Via U.Levi n.7 - Provincia di Reggio Emilia, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina n.122 del 30/09/2025 della Direzione Generale con la quale è stato conferito l'incarico

dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della Legge n.241/1990, è il titolare dell'Incarico di Funzione AUA ed autorizzazioni settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore di **SALUS HOSPITAL S.R.L.**, P.IVA01431190352, nella persona del suo Rappresentante pro tempore, per l'impianto ubicato in comune di Reggio Emilia via U.Levi n.7 - provincia di Reggio Emilia, che comprende i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3, comma 1 DPR n. 59/2013	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. n. 152/06 (artt. 124 e 125)	Comune
Rumore	Comunicazione di cui all'art.8, comma 4, della Legge n.447/95	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *Allegato A5 "Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico, di acque reflue industriali in pubblica fognatura"*
- *Allegato E "Comunicazione di impatto acustico (art.8, comma 4 della Legge n.447/95)"*

3. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del DPR n. 59/2013;

4. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

5. di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

6. di fare salvi altresì specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

7. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

8. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi del presente atto;

9. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP di Reggio Emilia ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Reggio Emilia e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;

10. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Reggio Emilia per il seguito di competenza;

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. n.14/03/2013, n.33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs.02/07/2010, n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico, di acque reflue industriali in pubblica fognatura

L'Azienda Salus Hospital S.r.l. gestisce la struttura ospedaliera polispecialistica del Salus Hospital che dispone di un'area di attività assistenziale (area di degenza, day hospital/day surgery, terapia intensiva) per un totale di 107 posti letto, di un blocco operatorio, di ambulatori specialistici (ambulatori medici, endoscopico, chirurgico, anestesia e rianimazione, POC) e attività di diagnostica.

Il complesso ospedaliero è costituito da:

- La clinica ospedaliera, dove si svolgono le principali attività cliniche, sita al civico n. 7 e costituita da due corpi di fabbrica interconnessi denominati rispettivamente Villa Salus e Villa Serena. Villa Salus si sviluppa su 6 piani, di cui uno seminterrato e 5 fuori terra, mentre Villa Serena si sviluppa al livello seminterrato e da 2 piani fuori terra (piano primo e piano secondo)
- Villa Ferrari, collocata nella medesima area cortiliva, in altro corpo di fabbrica sul lato sud dell'area che ospita ambulatori medici e si sviluppa su 3 piani fuori terra
- Villa Curli e Villa Costa, poste sul lato est del complesso, in due corpi di fabbrica separati, che ospitano esclusivamente uffici e si sviluppano su un piano seminterrato e 3 piani fuori terra
- Edificio cabina con gruppo elettrogeno di emergenza.

Per la clinica ospedaliera era stata effettuata una riorganizzazione di una parte delle reti fognarie interne nel 2019, in relazione al titolo edilizio (CILA PG 2019/194941) per alcuni interventi di modifica degli spazi interni, in particolar modo il piano seminterrato, per la realizzazione di una area adibita alla sterilizzazione. Contestualmente a tale intervento, il locale che ospitava precedentemente le sterilizzatrici e la lavaferri viene destinato ad altri usi e viene installato nella centrale tecnica, al piano seminterrato, un nuovo impianto a osmosi a servizio dell' area di sterilizzazione. La rete fognaria, nella centrale tecnica al piano seminterrato, riceve anche lo scarico di un addolcitore. E' presente inoltre un addolcitore a servizio delle torri evaporative, posto al piano interrato di Villa Serena.

L' area di sterilizzazione è suddivisa in tre zone specifiche: sterile, confezionamento e lavaggio. In quest'ultima sono state installate 2 nuove macchine sterilizzatrici e 1 macchina lavaferri da cui si originano acque reflue che sono recapitate nella rete fognaria "nera" interna. Gli eventuali liquidi sversati a terra nell'area lavaggio sono collettati da una piletta a pavimento verso la nuova linea fognaria a servizio dell'area sterilizzazione, dotata di proprio pozzetto di campionamento a valle del quale le acque reflue sono recapitate in una vasca di sollevamento esistente al piano seminterrato, nella zona di arrivo delle ambulanze.

Rispetto alla configurazione dello stato di fatto, la Ditta specifica che le modifiche riguardano esclusivamente le reti fognarie interne del piano seminterrato del fabbricato principale, nello specifico la nuova area di sterilizzazione ed il nuovo impianto a osmosi.

La rete fognaria di Villa Salus e di Villa Serena è di tipo separato, in quanto è presente una rete fognaria nera dedicata alla raccolta dei reflui della struttura ed una rete fognaria bianca dedicata alla raccolta delle acque meteoriche insistenti sulle coperture e sulle aree scoperte esterne. Le due reti si unificano esternamente al fabbricato in un'unica rete mista. Nel complesso le acque reflue derivano da:

- Servizi igienici destinati alla degenza, ai servizi ambulatoriali ed assimilabili ed al personale
- Scarichi provenienti dalla cucina al piano seminterrato, dotato di vasca condensagrassi
- Scarichi provenienti dal servizio di terapia intensiva
- Scarichi provenienti dal servizio di endoscopia digestiva
- Scarichi provenienti dai vuotatoi-lavapadelle di piano
- Scarichi provenienti dall'area lavaggio della nuova sterilizzazione, con linea fognaria nera dedicata

I reflui prodotti ai vari piani di Villa Salus afferiscono alle colonne di scarico interne e da qui confluiscono in

parte direttamente alle linee fognarie esterne di acque nere e saponate, ed in parte nell'impianto di sollevamento presente al seminterrato (zona di arrivo delle ambulanze). L'impianto di sollevamento esistente è costituito da 3 vani e da relative elettropompe adibite al rilancio delle acque nere, saponate e bianche.

A valle del sollevamento, per gravità, le acque reflue confluiscono nella rete fognaria esterna che, dopo aver raccolto i contributi di Villa Serena, si unisce alla rete fognaria mista posta sul lato est della struttura (lato via Levi), che a sua volta raccoglie la restante parte dei reflui della struttura sanitaria. Da tale pozzetto prosegue un'unica linea fognaria mista che, dopo aver raccolto anche un contributo di reflujo nero proveniente dall'interrato, scarica il reflujo, complessivamente prodotto dalla clinica, al punto di scarico S1 nella pubblica fognatura mista di via Curtatone. In corrispondenza dello scarico S1 sono recapitate, dopo trattamento con fossa Imhoff, anche le acque reflue domestiche dei servizi igienici derivanti dalla villa Ferrari.

Gli edifici di Villa Curli e Villa Costa ospitano gli uffici del complesso ospedaliero.

Da essi si originano esclusivamente acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici, che sono trattate tramite fosse Imhoff, a valle delle quali si uniscono alle reti di raccolta delle acque meteoriche delle coperture e delle aree cortilive. Il recapito finale sono due punti di scarico, S2 e S3, recapitanti in pubblica fognatura. Le acque reflue domestiche ai sensi dell'art 124 del D.Lgs.152/2006, nel rispetto del Regolamento di fognatura e depurazione, sono sempre ammesse in pubblica fognatura.

Nella documentazione inviata è riportato che le superfici scoperte di pertinenza dello stabilimento sono adibite al transito dei mezzi per il carico e lo scarico merci e a parcheggio di veicoli del personale e dei visitatori; inoltre all'esterno del fabbricato non è svolta alcuna attività lavorativa. Pertanto le acque meteoriche ricadenti su tali superfici non sono soggette alla DGR 286/2005.

L'approvvigionamento idrico avviene tramite acquedotto.

Lo scarico oggetto del presente allegato è lo scarico S1 del complesso ospedaliero recapitante in pubblica fognatura, come indicato nella Tavola 4 di Ottobre 2020, acquisita al protocollo PG/160770 del 06/11/2020.

Prescrizioni:

1. Il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in 12 mc.
2. Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in 2.950 mc.
3. Gli effluenti in oggetto, al pozzetto di controllo, devono rispettare i limiti fissati alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte terza del D.Lgs. 152/06, colonna scarichi in pubblica fognatura.
4. Il pozzetto individuato per l'ispezione e il campionamento delle acque reflue industriali, deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del reflujo. Deve essere predisposto ed attrezzato al fine di garantire l'accessibilità al personale addetto ai controlli, ai sensi del Regolamento di fognatura e depurazione, e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto delle metodologie IRSA e dovrà essere indicato in modo visibile.
5. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati deve essere effettuata mediante installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore del servizio idrico integrato.
6. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
7. E' vietato, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione delle acque reflue urbane e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.

8. È vietata l'immissione in pubblica fognatura di materiali solidi derivanti dall'attività svolta.
9. I manufatti a servizio della rete fognaria adducente alla pubblica fognatura devono essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
10. I fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
11. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione, tramite fax, al n° 0521/248946 e tramite PEC irenacquareggio@pec.grupporena.it a Impianti Depurazione Reggio Emilia e Scarichi Industriali indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto precedente 3.

Ai sensi dell'art.128, comma 2 del D.Lgs.152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti. Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

Si informa che il Gestore del Servizio Idrico Integrato Iren Acqua Reggio s.r.l. indica che le quantità totali annuali di acqua industriale scaricata dovranno essere correttamente riportate sull'apposito modulo che verrà spedito annualmente dal Gestore del Servizio Idrico Integrato alla Vostra Ditta.

Si ricorda che per i reflui prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovrà preventivamente essere presentata domanda di modifica dell'autorizzazione, e come da indicazione del gestore del Servizio Idrico Integrato tali reflui dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.

Sono fatti salvi i diritti di terzi in materia di ulteriori permessi, autorizzazioni o concessioni eventualmente necessari alla realizzazione degli impianti di scarico ai sensi della normativa generale vigente.

Comunicazione di cui all'articolo 8, c. 4, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

Dalla Previsione d'impatto acustico, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, si evince che, tenuto conto di una serie di interventi di mitigazione acustica, già previsti in fase progettuale per gli impianti da installare (2 nuovi UTA e relativi estrattori aria), e di ulteriori interventi da implementare relativamente ad alcune sorgenti sonore esistenti a servizio della Casa di Cura, il limite di immissione assoluto di zona delle aree confinanti, assegnato dal piano di classificazione acustica comunale, si prevede rispettato in entrambi i periodi di riferimento, sia diurni che notturni. Sulla base dei suddetti dispositivi di mitigazione acustica anche la verifica del limite di immissione differenziale presso i ricettori abitativi di altrui proprietà confinanti si prevede soddisfatta in entrambi i periodi di riferimento.

Pertanto, le variazioni aziendali in programma risultano acusticamente compatibili con i limiti fissati dalla normativa vigente in materia di rumore.

La Ditta è tuttavia tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.
- **entro 60 giorni dal ricevimento della presente** dovrà essere eseguito da un Tecnico Competente in Acustica un Collaudo acustico presso i recettori potenzialmente più sensibili, attestante il rispetto dei limiti acustici vigenti. Copia del suddetto collaudo dovrà essere trasmesso al Comune di Cavriago e ad Arpae;
- nel caso in cui dalla sopra citata verifica emergessero dei valori non conformi ai limiti normativi, dovranno essere immediatamente predisposti i necessari/ulteriori interventi di mitigazione/insonorizzazione, opportunamente documentati e relazionati alla Autorità Competente riportando le caratteristiche sia dei materiali che dei dispositivi e degli accorgimenti predisposti, con relativo collaudo acustico attestante il rispetto dei limiti acustici vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.